

COMUNE
DI
MONTAIONE
PROVINCIA DI FIRENZE



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DEI CONTRIBUTI PER LE "CHIESE ED
ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI"
E PER I "CENTRI CIVICI E SOCIALI,
ATTREZZATURE CULTURALI E
SANITARIE".

Approvato con deliberazione C.C. n. 69 del 20/12/2005.

Regolamento per l'assegnazione dei contributi per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e per i "Centri civici e sociali, Attrezzature culturali e sanitarie".

▪ **Art. 1 (Ambito di applicazione).**

Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi previsti dall'art. 120, comma 4, della L.R. Toscana. n. 1/2005 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle "*Chiese ed altri edifici per servizi religiosi*" e ai "*Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie*".

Con il Bilancio Preventivo di ciascun esercizio finanziario sarà provveduto a istituire apposito capitolo con stanziamento pari alle entrate introitate a titolo di urbanizzazione secondaria nell'esercizio precedente e derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia.

Entro 60 giorni dalla approvazione del Bilancio di Previsione, il competente Servizio Uso ed Assetto del Territorio emanerà specifico bando per l'assegnazione delle suddette somme che sarà affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni e reso pubblico tramite manifesti e sito web del Comune. Nel bando saranno specificati i termini per la presentazione delle istanze e l'importo presunto del contributo da assegnare previsto dal Bilancio di Previsione.

▪ **Art. 2 (Soggetti beneficiari del contributo).**

Soggetti beneficiari del contributo sono le "*Chiese ed altri edifici per servizi religiosi*" e i "*Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie*".

a) Per "*Chiese ed altri edifici per servizi religiosi*" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste e previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Ai contributi oggetto del presente regolamento possono accedere l'insieme dei culti ammessi nello Stato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso e con

l'unico limite posto dalla “consistenza e incidenza sociale della confessione richiedente” e dalla “accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di destinazione”.

Per le opere della Chiesa Cattolica le richieste sono avanzate, con la proposta delle priorità, dalle Autorità Diocesane competenti.

Per le altre confessioni religiose, le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato.

b) Per “*Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie*” si intendono altresì, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste e previste dagli strumenti urbanistici vigenti

Per i “*Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie*”, la domanda deve essere avanzata dal soggetto che ne ha interesse nelle forme previste dal presente regolamento.

▪ **Art. 3 (Attribuzione delle quote)**

Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere relative alle “*Chiese ed altri edifici per servizi religiosi*”, la realizzazione delle stesse avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota del 9% (nove per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente previsti e che risulteranno effettivamente introitati dal Comune.

Stante l' impossibilità di ottenere un esatto censimento degli aderenti alle diverse fedi, si procede alla ripartizione dei contributi secondo le seguenti percentuali stabilite avuto riguardo alla presenza sul territorio comunale:

Chiesa Cattolica: 90,0%

Altre Confessioni: 10,0%.

Tali quote saranno suscettibili di variazione su motivata richiesta del rappresentante anche di uno solo dei culti presenti nel territorio del Comune, previa consultazione da promuoversi da parte del Comune fra gli altri culti interessati.

Per i “*Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie*”, la realizzazione delle opere può avvenire direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota dell'8% (otto per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente previsti e che risulteranno effettivamente introitati dal Comune.

Ove nell'anno di riferimento nessun soggetto presenti richiesta di assegnazione fondi relativamente alla quota dell'8% e/o del 9% , nei termini previsti dal bando, la Giunta Comunale potrà assegnare detti fondi, con apposito atto, ad opere pubbliche da realizzare direttamente dal Comune per le finalità previste dalla Legge oppure dette somme saranno accantonate ed assegnate nell'anno successivo insieme alla somme ulteriormente disponibili nel successivo Bilancio di Previsione.

▪ *Art 4 (Tipologie di intervento ammesse al contributo)*

1) Si premette che potranno essere presentate richieste di attribuzione fondi soltanto relativamente ad interventi compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti e alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesistiche e regolarmente autorizzati o per i quali sia stata presentata regolare denuncia di inizio attività o permesso a costruire.

Sono ammessi a contributo le seguenti tipologie di intervento :

Manutenzione straordinaria

Ristrutturazione

Restauro

Risanamento conservativo

Nuovi edificazioni.

Si ritiene equiparato alla nuova edificazione l'acquisto di immobili allo scopo di destinarli agli usi previsti dalla normativa regionale, purché l'acquisto stesso sia effettuato entro e non oltre due anni precedenti alla data di scadenza di assegnazione del contributo.

2) Potranno essere richiesti contributi ai sensi del presente regolamento anche per gli acquisti immobiliari per i quali è già stato stipulato un atto preliminare di compravendita e per i quali il contratto di acquisto è previsto entro l'anno di riferimento del bando pubblico comunale.

3) Sono, viceversa, da ritenersi esclusi dall'assegnazione del contributo le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli o di oggetti aventi comunque una natura non permanentemente integrata nell'involucro edilizio.

4) Per le spese tecniche di progettazione sopportate potrà essere avanzata richiesta di contributo solo nel limite del 10% dell'ammontare dei lavori o delle altre spese sostenute dai richiedenti.

5) Ogni singolo intervento od acquisto immobiliare potrà essere ammesso una sola volta ai contributi di cui al presente regolamento eccezion fatta per le opere di cui all'art 2, lettera a, terzo capoverso.

6) Per singolo intervento si intende la tipologia di intervento prevista al primo comma del presente articolo e la relativa quantificazione economica che hanno costituito oggetto di ciascuna richiesta di contributo. Per singolo acquisto immobiliare si intende l'individuazione catastale che dell'immobile è stata fatta nella richiesta di contributo insieme al relativo prezzo di acquisto.

7) In ogni caso ciascun intervento e/o acquisto immobiliare potrà ottenere un contributo ai sensi del presente regolamento per non più del 60 % (sessanta per cento) della spesa a tale titolo sostenuta.

8) I singoli interventi o acquisti immobiliari che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche possono presentare richiesta di contribuzione ai sensi del presente regolamento per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura totale della spesa sostenuta. Sarà cura del richiedente indicare dettagliatamente a mezzo di apposita autocertificazione l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite nonché il titolo e le finalità delle stesse.

9) I singoli interventi non ancora posti in essere per i quali viene avanzata richiesta di contributo dovranno iniziare non oltre 4 (quattro) mesi dalla data di assegnazione del contributo stesso. Decorso inutilmente tale termine, l'assegnazione si intende decaduta ed il contributo sarà destinato sulla base di quanto stabilito al successivo art. 7 o al precedente art. 3, ultimo comma.

▪ **Art 5 (Documentazione)**

Le istanze dovranno essere presentate al Servizio Uso ed Assetto del Territorio, entro i termini stabiliti dal bando, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Servizio stesso e corredate dalle seguenti informazioni e documentazioni:

- a) esatto nominativo del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo ed indirizzo dell'intervento per il quale e' richiesto il contributo stesso;
- b) - per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi", documentazione che dimostri che il Culto è ammesso nello stato e la sua consistenza ed incidenza sociale nel Comune;

- per i “*Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie*”, copia dello statuto dell’ente o associazione ed estremi dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni di cui all’art. 2 L.R.T. 5/09/04/1990 n. 36 o all’art. 3 della L.R.T. n. 42 del 9/12/2002, oppure all’Albo del Volontariato di cui all’art. 4 L.R.T. 26/04/1993 n. 28;
 - c) dichiarazione in forma di autocertificazione attestante il nominativo dell’intestatario della proprietà dell’immobile;
 - d) planimetria in scala 1 : 2.000 con individuazione topografica dell’intervento;
 - e) progetto di massima dell’intervento corredato dal rilievo e dalla documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - f) relazione tecnica esplicativa dell’intervento e degli obiettivi dello stesso, che dia compiuta dimostrazione della loro operabilità e fattibilità e dei materiali utilizzati;
 - g) computo metrico estimativo dei lavori e indicazione dell’importo complessivo di spesa rispetto al quale si richiede il contributo;
 - h) termini di inizio ed ultimazione dei lavori;
 - i) estremi del titolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento (Permesso di Costruire, D.I.A.);
 - j) attestazione del progettista o direttore dei lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni o comunicazioni;
 - k) dichiarazione con cui la proprietà si impegna a garantire il mantenimento della destinazione d’uso in essere per un periodo non inferiore a dieci anni dall’ultimazione dei lavori o dal perfezionamento dell’acquisto.
 - l) copia del contratto di acquisto dell’immobile nel caso in cui il contributo serva a coprire (anche) le spese dello stesso;
 - m) dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, circa l’esattezza, la completezza e la veridicità delle documentazioni e delle informazioni fornite a corredo dell’istanza.
 - n) documenti giustificativi delle spese eventualmente già sostenute (fatture per prestazioni professionali, per forniture o per esecuzione dei lavori) esplicitamente riferite alle opere per le quali è richiesto il contributo e corredati di documento riassuntivo delle stesse;
- Tutte le documentazioni sopraelencate dovranno riportare il timbro dell’ Ente richiedente ed essere firmate dal legale rappresentante dello stesso.

Le documentazioni di cui ai precedenti punti d), e), f), g), h) ed i) dovranno essere firmate anche da un tecnico abilitato.

Nel caso in cui il contributo sia utilizzato soltanto a copertura delle spese di acquisto dell'immobile, potranno essere omesse le documentazioni più specificatamente riferite all'esecuzione di opere.

La perfetta esecuzione dei lavori, la loro conformità rispetto alle vigenti normative e agli eventuali atti autorizzativi comunali, la loro congruenza economica rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa dovrà essere attestata tramite dichiarazione in forma di autocertificazione sottoscritta dal tecnico abilitato e dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

▪ **Art. 6 (Procedimento per l'erogazione dei contributi)**

Il competente ufficio del Servizio Uso ed Assetto del Territorio verificherà la compatibilità delle domande pervenute con le finalità previste dalla Legge Regionale e dal presente regolamento e richiederà, se necessario, elementi integrativi entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

Tutte le istanze carenti delle documentazioni e delle informazioni previste necessarie e che non siano state integrate nel termine di 30 gg. dalla richiesta dell'Ufficio saranno escluse dall'assegnazione. Le richieste pervenute oltre il termine previsto dal bando non potranno essere accolte.

Le istanze complete e conformi saranno oggetto della graduatoria di cui all'art. 7.

▪ **Art. 7 (Graduatoria)**

La Giunta Comunale, prima della pubblicazione del bando, provvederà, con specifico atto, ad attribuire un punteggio ai seguenti criteri:

- Non aver già usufruito di altri contributi assegnati a questo titolo in precedenti anni finanziari.
- Urgenza dell'intervento sia per l'incolumità pubblica che per la salvaguardia del bene da ristrutturare.
- Valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento.
- Tipologia dell'intervento ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

L'atto della Giunta Comunale che attribuisce i punteggi ai criteri sopra indicati rimane in vigore anche negli anni successivi senza alcuna alterazione degli stessi e potrà essere modificato solo in caso di attribuzione di punteggi diversi da quelli stabiliti.

Qualora pervengano più domande, il competente Ufficio del Servizio Uso ed Assetto del Territorio procede all'elaborazione di una graduatoria per ognuna delle due tipologie (“*Chiese ed altri edifici per servizi religiosi?*” e “*Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie?*”) sulla base dei criteri sopraindicati e secondo il punteggio stabilito secondo le modalità previste dal presente articolo.

Per i contributi da assegnare alle Confessioni religiose diverse dalla Chiesa Cattolica, la Giunta potrà applicare un criterio di rotazione annuale individuando, di volta in volta, le iniziative meritevoli di essere incentivate con l'assegnazione del contributo, sia al fine di non frammentare eccessivamente l'entità dei contributi stessi, sia per poter agevolare, nell'ottica di favorire il pluralismo religioso, anche le iniziative di altri culti.

▪ **Art. 8 (Assegnazione del contributo)**

Il Responsabile del Servizio Uso ed Assetto del Territorio, con specifica determinazione, entro 30 giorni dalla fine dell'istruttoria, provvederà all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione del contributo in proporzione al punteggio ottenuto dai richiedenti.

▪ **Art. 9 (Modalità di erogazione)**

L'erogazione di tutto o del restante contributo avverrà secondo stati d'avanzamento, a fronte di documenti contabili attestanti il debito, ovvero l'avvenuto pagamento delle opere da parte del rappresentante della confessione (fatture, ricevute, certificati di pagamento), in misura pari all'ammontare degli stessi e fino a concorrenza del contributo annualmente concesso.

Nel caso di stato di avanzamento si potrà erogare la quota stabilita dell'8% e/o 9% realmente introitato alla data del 30 giugno di ogni anno per oneri di urbanizzazione secondaria sulla base della documentazione prevista da liquidare entro il 31 agosto ed in base ad esplicita richiesta del beneficiario.

Nel caso di contributo concesso solo per acquisto di un immobile, lo stesso potrà essere erogato in un'unica soluzione dietro presentazione di copia del contratto di acquisto.

La concreta erogazione sarà effettuata direttamente dal Servizio Finanziario, a seguito di determinazione del Responsabile del Servizio Uso ed Assetto del Territorio che accerti la completezza e validità della documentazione sopradescritta.

Eventuali residui relativi alla erogazione dei contributi comunque determinati potranno essere gestiti direttamente dal Comune per la realizzazione di opere pubbliche di cui all'art.3, quinto comma.

Per interventi non conclusi entro il termine previsto dal titolo abilitativo, l'assegnazione dei contributi si intende decaduta e gli stessi sono destinati ad ammontare la disponibilità di fondi del Bilancio Comunale.

▪ **Art. 10 (Disposizione finale)**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Sono fatte salve espresse disposizioni da parte della Regione Toscana che possono determinare criteri generali per l'erogazione dei contributi con le necessarie integrazioni al presente regolamento.

Il presente Regolamento si applica dal **01/01/2006**.